Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 febbraio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 56.

Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai Comuni ed alle Provincie, autorizzati ad assumere, per l'esercizio 1961, mutui ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, e che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo per ciascuno degli anni 1963, 1964 e 1965, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per l'anno 1962 il contributo è concesso, alle stesse condizioni, ai Comuni ed alle Provincie autorizzati ad assumere mutui ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, per l'esercizio 1960.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Il contributo anzidetto è determinato annualmente con decreto del Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il penultimo esercizio precedente, in base ad un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.

Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato separatamente per le Provincie e per i Comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal successivo articolo 3 della presente legge per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle Provincie e dei Comuni che non fruiscano o non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Art. 2.

I Comuni e le Provincie che, negli esercizi 1962, 1963 e 1964 non conseguono il pareggio del bilancio nonostance l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, n. 174.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Per i Comuni e le Provincie che beneficiano delle provvidenze previste nel precedente articolo 1 o in leggi speciali l'importo del mutuo è determinato tenendo conto di tali provvidenze.

La garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

La garanzia dello Stato è concessa fino alla concorrenza del 100 per cento per i Comuni che non hanno cespiti delegabili.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari, allo uopo designati, sono autorizzati ad accettare, ai fini della presente legge, a garanzia dei mutui, concessi ai Comuni ed alle Provincie ai sensi dei precedenti commi, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, sulla addizionale provinciale alla detta imposta, sull'imposta di famiglia e sulla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata.

La somma anticipata dall'Istituto mutuante ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, è garantita dallo Stato sino a quando non venga provveduto alla costituzione della garanzia del mutuo autorizzato.

Per i Comuni e per le Provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore le disposizioni dello articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, salvo per quanto concerne le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, le quali sono demandate ai competenti Organi provinciali di controllo per i Comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di Provincia.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Provincie e di tre quarti ai Comuni.

Al predetto fondo saranno devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della restituzione e dei rimborsi, riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 rispetto al provento dell'esercizio 1959-60:

b) le somme che residueranno per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 sui fondi istituiti a norma dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dello articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della presente legge.

Le quote dell'imposta generale sull'entrata, previste dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, dall'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, si commisurano annualmente sul provento del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente, al netto delle restituzioni e dei rimborsi.

All'erogazione delle somme spettanti ai singoli enti per l'integrazione dei bilanci per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 provvede il Ministro per l'interno.

Art. 4.

Le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire ai Comuni ed alle Provincie, per gli anni 1962, 1963, 1964, e 1965, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificati dall'articolo 21 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, vengono calcolate sull'imposta riscossa nell'esercizio finanziario 1959-60, maggiorata annualmente nelle seguenti misure percentuali da calcolarsi sull'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64 rispetto al provento dell'esercizio 1959-60 al netto delle restituzioni e dei rimborsi:

del 40 per cento per ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62;

del 42 per cento per l'esercizio 1962-63;

del 44 per cento per l'esercizio 1963-64.

Art. 5.

L'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.

Dal detto fondo vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di contributi a compensazione, per il decennio 1961-1970, della perdita di entrata subita da ciascun Comune per effetto dell'abolizione della imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo 1 e per la perdita di entrata subita dai Comuni con popolazione accertata in base a censimento ufficiale demografico non superiore agli 8000 abitanti, per effetto dell'abolizione delle prestazioni d'opera disposta con l'articolo 15, lettera *c*), della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Per le prestazioni d'opera convertite in denaro il contributo è corrisposto in misura pari all'introito delle stesse sulla base del gettito dell'anno 1959.

Per le prestazioni d'opera effettuate in natura il contributo è corrisposto convertendo in denaro il valore delle prestazioni nella misura stabilita dalla deliberazione istitutiva.

L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate per i titoli di cui ai precedenti commi, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1959, per le prestazioni d'opera, e dell'esercizio 1960 per l'imposta sul bestiame, determina, in via definitiva, le somme spettanti ad ogni Comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno ».

Art. 6.

La liquidazione, per il decennio 1961-1970, dei contributi da attribuire ai Comuni e alle Provincie, a compensazione delle perdite di entrate derivanti dalla

abolizione delle addizionali alla imposta erariale sul reddito agrario, disposta con l'articolo 15 lettera *a*) della legge 16 settembre 1960, n. 1014, si effettua in via definitiva in base alle risultanze del verbale di chiusura dell'esercizio 1960.

Art. 7.

L'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1970 dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente viene prelevata una quota del 2 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze.

Da tale fondo verranno prelevate le somme occorrenti per compensare le perdite subite dai Comuni e dalle Provincie per effetto dell'abolizione delle addizionali sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze disposta dal precedente articolo 15 nonchè per effetto delle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e relative eccedenze, previste dallo articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dalla legge 28 luglio 1961, n. 838, concernente l'esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni.

L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1960, determina in via definitiva le somme spettanti ad ogni Ente per gli anzidetti titoli e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno ».

Art. 8.

L'articolo 3, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1962, su tale quota è attribuita ai singoli Comuni contemplati dal comma precedente una somma pari a quella spettante per l'anno 1961. L'eventuale somma residua verrà ripartita tra gli stessi Comuni proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico ».

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1964 e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8, la quota di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata spettante ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, è elevata all'1,10 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 le quote di compartecipazione al provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata spettanti agli Enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, sono elevate rispettivamente:

al 7,80 per cento per i Comuni;

al 2,60 per cento per le Provincie.

Art. 10.

Per l'esercizio 1962 l'importo del mutuo di cui allo articolo 2 verrà determinato con riferimento al disavanzo economico del bilancio senza tener conto del contributo previsto dall'articolo 1.

Tale contributo sarà corrisposto entro il 31 marzo 1963 e verrà portato in detrazione del mutuo a pareggio del bilancio 1963 ed, in mancanza di detto mutuo, a decurtazione del mutuo di cui al comma precedente.

Art. 11.

Le provvidenze contemplate dalla presente legge e la autorizzazione prevista dall'articolo 20 secondo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, possono essere concesse anche ai Comuni ed alle Provincie che non applicano le aliquote massime stabilite dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine e dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, recante modificazioni alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In ogni caso non si possono applicare eccedenze sulle aliquote dei tributi di cui al comma precedente.

Art. 12.

I fondi necessari all'erogazione ai Comuni ed alle Provincie dei contributi previsti dalla presente legge sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Al maggior onere derivante dall'aumento della compartecipazione al gettito dell'I.G.E. disposto dagli articoli 4 e 9 della presente legge, che si prevede di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-1963 e di lire 4 miliardi 500.000.000 per l'esercizio 1963-1964, si provvederà con parte del maggior gettito previsto dalla applicazione del provvedimento concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 57.

Integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella III del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti — Ispet-

torato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — allegata alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, prestino servizio presso gli uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno dal 1° dicembre 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti previsti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda, presso il predetto Ispettorato generale, con la qualifica di diurnista, nelle categorie III e IV del personale non di ruolo previsto alla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il collocamento nella III categoria si prescinde dal titolo di studio nei riguardi di coloro che alla data predetta risultino adibiti con carattere permanente ed esclusivo a mansioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Le domande di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

E' fatto divieto di effettuare assunzioni di personale con qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione.

Art. 4.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultino disponibili nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera esecutiva, di cui alla allegata tabella possono essere conferiti mediante concorso per esami, riservato al personale indicato al precedente articolo 2 che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite di età, e che abbia prestato servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno 180 giorni nel triennio precedente.

Al concorso suddetto è anche ammesso il personale di ruolo e non di ruolo che si trovi già in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al precedente articolo 2 è estesa, per quanto concerne i pubblici concorsi di ammissione alla carriera esecutiva ed alla carriera ausiliaria, la disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che, alla data predetta, rivestiva la qualifica di operaio di ruolo, non di ruolo o giornaliero ed era adibito con carattere permanente ed esclusivo a mansioni di natura non salariale.

La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche contemplate nel ruolo organico della carriera esecutiva, di cui alla allegata tabella, e quelle previste dall'articolo 180 del citato decreto è effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Le mansioni corrispondenti alle diverse qualifiche, contemplate per ogni singolo coefficiente di stipendio, sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per i trasporti.

Art. 7.

Gli impiegati della carriera esecutiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda classe e di dattilografo aggiunto, svolgono esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, gli aspiranti alla qualifica di dattilografo aggiunto, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare una prova pratica di dattilografia, nonchè una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

I dattilografi di prima e di seconda classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

Art. 8.

Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono al ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione beneficeranno, per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1966 per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di 30 mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni non siano superiori a un biennio.

Art. 9.

Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 1° dicembre 1962 si trovino assegnati a prestare servizio presso uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono essere trasferiti a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere del competente Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici

dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera possedute.

Gli impiegati che appartengono ai ruoli aggiunti di altre Amministrazioni e che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, potranno ottenere analogo trasferimento nei corrispondenti ruoli aggiunti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione purchè ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro dell'Amministrazione di provenienza.

Art. 10.

Alla copertura della maggiore spesa occorrente per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con il maggior gettito derivante alla tassa di bollo sui documenti di trasporto per effetto degli aumenti tariffari delle ferrovie dello Stato in vigore dal 1° gennaio 1963.

TABELLA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Aiutanti superiori o Assistenti superiori	60
271	Archivisti capi o Aiutanti capi o Assistenti capi	150
229	Primi archivisti o Aiutanti principali o Assistenti principali	270
202	Archivisti o Dattilografi di 1ª classe o Primi aiutanti o Primi assistenti	
180	Applicati o Dattilografi di 2ª classe o Aiutanti o Assistenti	1.200
157	Applicati aggiunti o Dattilografi aggiunti o Aiutanti aggiunti o Assistenti aggiunti	
		1.680

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — MATTARELLA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 febbraio 1963, n. 58.

Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il testo degli articoli 714, 715, 716 e 717 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

Art. 714.

Ostacoli alla navigazione

« In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'articolo 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni ».

Art. 714-*bis*.

Direzioni di atterraggio

« Con decreti del Ministro per la difesa, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti nel precedente articolo, le direzioni e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi decreti deve essere indicato se l'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

« Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema orografico e al regime dei venti nella zona in cui l'aeroporto è istituito ».

Art. 715.

Limitazioni

« Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

« Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, superino l'altezza di:

1) metri dodici, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri milleottanta;

2) metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento;

3) metri sette e cinquanta, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento.

« Più oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto, l'altezza indicata nel numero 1) del prece-

dente comma può essere superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2) e 3) possono essere superate, rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto.

« Nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso.

« Dopo il terzo chilometro, in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione, per gli aeroporti indicati nel numero 1) del secondo comma; per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell'aeroporto può essere superato di un metro per ogni venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel numero 2) e dopo il quinto per quelli indicati nel numero 3) ».

Art. 715-*bis*.

Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno 'eroporti militari

« Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

« Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite può essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto può essere superato di un metro ogni quaranta metri di distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.

« Intorno agli aeroporti militari, nello spazio compreso tra chilometri tre e chilometri sette e mezzo dal perimetro dell'aeroporto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i sessanta metri sul livello medio dell'aeroporto stesso ».

Art. 715-*ter*.

Determinazione delle zone soggette a limitazioni

« La zona soggetta per ciascuno degli aeroporti alle limitazioni stabilite dai precedenti articoli è indicata dal Ministero della difesa su apposita mappa con riferimento a linee naturali del terreno ed a segnali indicatori collocati a cura dello stesso Ministero. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre i segnali può accedere liberamente nella proprietà privata. Nel caso di opposizione da parte dei privati, può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

« La mappa è pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell'ufficio del Comune in cui è situata la zona anzidetta. Chiunque può consultarla. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e mediante manifesti affissi in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto Comune. Successivamente, la mappa, corredata di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, nonchè di un esemplare della *Gazzetta Ufficiale* e del Foglio degli annunzi legali della Provincia contenenti il predetto avviso, è custodita nell'archivio dello stesso ufficio comunale, e può essere consultata in ogni tempo da chiunque.

« E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque ritarda o impedisce in qualsiasi modo la consultazione delle mappe ».

Art. 715-*quater*.

Opposizione

« Nel termine di centoventi giorni da quello in cui la mappa è stata depositata nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda, e al decreto previsto nell'articolo 714-*bis*. Di questa facoltà, e del predetto termine, deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti indicati nel precedente articolo.

« Il Ministro per la difesa decide con provvedimento motivato le opposizioni, dichiara esecutiva la mappa con le eventuali modificazioni. Il decreto di esecutività è annotato sulla mappa stessa ».

Art. 715-*quinquies*.

Abbattimento di ostacoli

« Su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per la grazia e giustizia il Presidente della Repubblica può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti alla data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-*quater*, qualora siano in contrasto con le limitazioni stabilite negli articoli 715 e 716. Il decreto presidenziale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa. E' dovuta, in questo caso, una indennità per il danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

« Il Ministro per la difesa può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea costituiti in contrasto con le limitazioni stesse, dopo la data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-*quater*. Il decreto ministeriale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa. In caso di inadempimento, il Ministero della difesa provvede di ufficio a spese dell'interessato ».

Art. 716.

Campi di fortuna, campi di volo ed altri impianti

« In vicinanza di campi di fortuna, di campi di volo e di altri impianti aeronautici possono essere vietati gli ostacoli indicati nell'articolo 714, possono essere imposte limitazioni analoghe a quelle previste negli

articoli 715 e 715-*bis* e può essere vietata qualsiasi modificazione della consistenza dei fondi. Gli ostacoli esistenti possono essere abbattuti.

« L'ordine è dato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. Per l'abbattimento degli ostacoli esistenti è dovuta una indennità a norma del primo comma dell'articolo 715-*quinquies* ».

Art. 717.

Opere, costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione

« Il Ministro per la difesa può ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone indicate negli articoli 715 e 715-*bis*, costituiscano intralcio per la navigazione aerea. In questo caso è dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio. Può altresì ordinarie che per dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione aerea ».

Art. 717-*bis*.

Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi

« Qualora l'abbattimento di ostacoli, l'apposizione di segnali o l'adozione di altre misure riguardino impianti o attrezzature di pertinenza di Amministrazioni dello Stato o destinati ad un pubblico servizio, i provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono emanati di concerto anche con il Ministro interessato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 59.

Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio nell'ambito del proprio Comune e dei Comuni vicinioni dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sanità e d'igiene e quelle concernenti le centrali del latte.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi.

Art. 3.

I produttori singoli od associati che intendono effettuare una vendita di cui all'articolo 1 debbono farne domanda ai sindaci dei Comuni in cui intendono effettuarla.

La domanda, sottoscritta dal rappresentante, se trattasi di associazioni o di persona giuridica, deve essere presentata al sindaco in duplice esemplare.

La domanda, oltre l'indicazione delle generalità del richiedente, della specifica qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'articolo 2 e degli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente o dei fondi di produzione dei soci o associati deve contenere altresì la specificazione, rispettivamente se di coltura o di allevamento, dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e dei modi in cui s'intende effettuarla se permanentemente o meno, e se in posti stabiliti dalla autorità comunale in maniera che in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita.

La domanda deve essere corredata dal certificato penale generale del richiedente dal quale risulti la inesistenza di condanne per alcuno dei reati indicati nella lettera *c*) del successivo articolo 6 e, nel caso di presentazione in Comune diverso da quello dove trovasi il fondo o i fondi di produzione, anche da certificato in carta libera del sindaco di questo ultimo Comune che attesti essere il richiedente o i soci o gli associati produttori agricoli per il tereno od i terreni indicati nella domanda.

Art. 4.

Entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti, i luoghi e giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizzata la vendita, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Art. 5.

L'autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli e i rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro la economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica.

Art. 6.

Decadono i diritti del produttore di cui alla presente legge e l'autorizzazione viene ritirata quando:

a) il titolare dell'autorizzazione perda la qualità di produttore agricolo nel Comune in relazione al quale l'autorizzazione è rilasciata;

b) il produttore agricolo o la persona giuridica pongono in vendita prodotti non ottenuti direttamente dall'impresa agricola gestita o dai fondi degli agricoltori associati nel Comune per il quale è autorizzata la vendita

c) i produttori agricoli e i legali rappresentanti delle persone giuridiche siano condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 5.

Art 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — RUMOR — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 60.

Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Liquidazione del patrimonio della Gestione I.N.A.-Casa

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Gestione I.N.A.-Casa prevista dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è soppressa, ed è istituita la Gestione case per lavoratori secondo le norme di cui al Titolo II della presente legge.

Alla destinazione del patrimonio immobiliare della Gestione I.N.A.-Casa si provvederà a norma delle disposizioni contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

L'assegnazione degli alloggi a riscatto con patto di futura vendita avvenuta in esecuzione dei piani previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dalla legge 26 novembre 1955, n. 1148, può essere convertita, a richiesta dell'assegnatario dopo l'entrata in vigore della presente legge, in assegnazione in proprietà immediata con ipoteca legale sull'alloggio a garanzia delle rate di riscatto delle quali l'assegnatario sia ancora tenuto al pagamento.

Al fine di rendere pubblico l'acquisto della proprietà immediata, l'atto originario di assegnazione deve essere trascritto, a cura della Gestione case per lavoratori, con gli effetti e secondo le modalità di cui agli articoli 2643 e seguenti del Codice civile.

Il conservatore dei registri immobiliari deve iscrivere d'ufficio ipoteca legale a norma dell'articolo 2834 del Codice civile.

Art. 3.

Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita è consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di procedere al riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto al tasso del 5 per cento delle residue annualità.

Agli assegnatari di alloggi in locazione indicati dall'articolo 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è consentita la trasformazione dell'assegnazione in locazione in assegnazione a riscatto con patto di futura vendita o in proprietà immediata con ipoteca legale anche per singoli alloggi compresi in un edificio e con il riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati agli effetti del riscatto.

In tal caso il riscatto avverrà nel periodo di venticinque anni a decorrere dalla data di assegnazione dell'alloggio in locazione.

L'assegnatario al quale sia stato concesso il trasferimento dell'alloggio in locazione col sistema del riscatto potrà avvalersi del beneficio previsto per gli assegnatari a riscatto dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

L'assegnatario di alloggio in locazione potrà avvalersi dei benefici previsti dai precedenti articoli per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, rivolgendo istanza alla Gestione case per lavoratori.

Trascorso tale termine, gli alloggi che continueranno ad essere assegnati in locazione saranno trasferiti tutti in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio ovvero dell'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato, qualora trattisi di alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati statali, ovvero degli altri enti od istituti riconosciuti a norma del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, che li abbiano in amministrazione con l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 33, primo comma, della presente legge.

Saranno pure trasferiti agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli altri Enti indicati nei commi precedenti, gli alloggi assegnati a riscatto con patto di futura vendita e non richiesti in proprietà immediata dagli assegnatari.

Art. 5.

Per ogni atto inerente al trasferimento in proprietà immediata sia da parte della Gestione case per lavoratori, sia da parte degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti indicati nell'articolo 4, agli assegnatari nei modi indicati dai precedenti articoli si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 33, primo comma, della presente legge. Gli stessi benefici si applicano per il trasferimento degli alloggi in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari ed agli altri Enti indicati nell'articolo 4. L'acquisto della proprietà dell'alloggio non è parimenti valutabile agli effetti dell'imposizione di qualsiasi tributo in favore dello Stato o di Enti locali fino al completo pagamento delle rate di riscatto.

Art. 6.

In conseguenza del trasferimento in proprietà degli alloggi indicati nel secondo comma dell'articolo 4, gli Istituti autonomi per le case popolari e gli altri Enti dovranno versare alla Gestione case per lavoratori, per

ogni alloggio ottenuto e per il residuo periodo di 30 anni, a decorrere dalla data di prima assegnazione dell'alloggio al lavoratore, una quota di riscatto pari all'ammontare del canone di locazione al netto di ogni spesa per manutenzione o per altro titolo, che l'assegnatario è tenuto a corrispondere in forza del contratto stipulato con la Gestione I.N.A.-Casa.

Analogamente devono essere versate alla Gestione case per lavoratori le quote di riscatto degli alloggi assegnati con patto di futura vendita e passati in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e degli altri Enti di cui all'articolo 4, nella misura dovuta dagli assegnatari a norma del contratto stipulato con la Gestione I.N.A.-Casa.

In caso di morte dell'assegnatario prima che sia trascorso il periodo indicato nel primo comma, l'alloggio, su loro domanda, dovrà essere assegnato agli eredi, limitatamente al coniuge superstite, ai discendenti fino al terzo grado e agli ascendenti, purchè conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte.

Fino a quando gli Istituti autonomi per le case popolari non avranno completato il versamento di cui al primo comma, in riferimento a tutti gli alloggi, in essi compresi i complessi edilizi, o gli edifici singoli, nonchè le sistemazioni urbanistiche, le volumetrie delle costruzioni e le relative caratteristiche architettoniche non potranno subire trasformazioni se non in seguito ad autorizzazione della Gestione case per lavoratori.

L'ammontare delle quote di amministrazione e di manutenzione verrà fissato distintamente con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per il periodo di cinque anni, dalla data del trasferimento degli alloggi in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, gli assegnatari potranno avvalersi delle facoltà concesse agli assegnatari in locazione.

Trascorso tale termine, gli assegnatari decadranno dal beneficio del riconoscimento dei canoni pagati per la locazione come versati per il riscatto.

Art. 7.

Gli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, che si renderanno liberi, dovranno essere assegnati con precedenza ai lavoratori che abbiano versato i contributi a norma del successivo articolo 12.

Art. 8.

Le disposizioni dei precedenti articoli circa gli obblighi e le facoltà attribuiti agli Istituti autonomi per le case popolari, si intendono estese all'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato in relazione agli alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegati dello Stato ed agli altri enti e istituti di cui all'articolo 4.

TITOLO II
Programma decennale di costruzione di case per lavoratori

Art. 9.

Al fine di provvedere alla costruzione di case per lavoratori sarà attuato un programma decennale che avrà inizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Al finanziamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:

a) un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi indicati alle successive lettere *b*) e *c*), a carico dello Stato;

b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati da Aziende, Amministrazioni, Enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'Azienda, dell'Amministrazione o dell'Ente;

c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti, a carico delle Aziende, Enti e Amministrazioni di cui alla precedente lettera *b*), escluse le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire seicentomila a vano da corrispondersi per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione dei mutui previsti dagli articoli 16 e seguenti della presente legge;

e) con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprietà ai sensi della presente legge;

f) con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato ed altri Enti ed Istituti ai sensi dell'articolo 4 e degli alloggi assegnati in locazione ai sensi del successivo articolo 29.

I contributi previsti alla lettere *a*), *b*) e *c*) saranno versati per il periodo di sette anni a partire dal 1° aprile 1963.

Sono esenti dal contributo indicato alla lettera *b*) i lavoratori addetti al settore agricolo.

Art. 11.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 10 saranno versati alla Gestione case per lavoratori in rate mensili.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 10 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi della lettera *c*) dello stesso articolo 10, dai datori di lavoro saranno da questi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione contro le malattie o per la corresponsione degli assegni familiari, indicati per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale si effettua la riscossione, nonchè i relativi previlegi, sono estese ai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 10.

Gli Enti o Istituti percettori del contributo unitamente al quale è effettuata la riscossione avranno l'obbligo di versare entro dieci giorni alla Gestione case per lavoratori le somme per conto di essa riscosse.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà fissata la misura del rimborso delle spese per riscossione da corrispondersi agli Enti indicati nel precedente comma a carico della Gestione case per lavoratori.

I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 10, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

Le somme pagate a titolo di ammenda sono destinate ai fondi della Gestione.

Art 12.

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge ed alla concessione di prestiti, di cui al successivo articolo 16, tutti i lavoratori che abbiano contribuito ai piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un mese, ovvero abbiano versato contributi previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 10 per lo stesso periodo.

I lavoratori non possono comunque usufruire dei benefici previsti dal precedente comma, salvo il caso della richiesta di mutuo per miglioramento o risanamento di alloggio in proprietà previsto dal successivo articolo 16, quando essi stessi o membri del loro nucleo familiare siano proprietari di un alloggio idoneo iscritto alla Conservatoria dei registri immobiliari delle località in cui sorgono le costruzioni, ovvero dovrà essere costruito od acquistato l'alloggio per il quale il prestito è stato richiesto.

La stessa esclusione si applica nei casi in cui il lavoratore, ovvero un membro del suo nucleo familiare, risulti proprietario di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso od il contributo dello Stato o di Ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da Ente pubblico, ovvero risulti proprietario in qualsiasi località di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila.

La esclusione si applica altresì nel caso in cui il lavoratore fruisca di un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma della legge 11 gennaio 1951 n. 25, superiore a lire unmilioneduecentomila, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro.

Art 13.

Alla predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori provvederà un Comitato centrale, costituito:

1) del presidente nominato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici,

2) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del bilancio, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale;

3) di nove rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda, di quattro rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'articolo 10, lettera *c*), scelti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative;

4) di un ingegnere e di un architetto liberi professionisti, designati dai Consigli nazionali dell'Ordine;

5) di un rappresentante degli Istituti autonomi per le case popolari designato dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta dell'Associazione nazionale tra gli Istituti autonomi per le case popolari;

6) di un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Ordine stesso;

7) di tre rappresentanti delle Organizzazioni cooperative designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su indicazione delle organizzazioni stesse maggiormente rappresentative.

Per ognuno dei componenti del Comitato, ad esclusione del presidente, è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. Il Comitato elegge, nel suo seno, il vice presidente.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessario che la presidenza sia esercitata dal presidente o dal vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

Il presidente e il direttore generale della Gestione case per lavoratori partecipano di diritto alle riunioni del Comitato, con voto consultivo.

Il Comitato, quando lo ritenga necessario, può ascoltare i rappresentanti di Amministrazioni non incluse nella sua composizione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di categoria non inferiore a direttore di divisione.

Il Comitato ha sede in Roma presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato centrale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume le funzioni esercitate per l'attuazione dei piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43; e 26 novembre 1955, n. 1148, dal Comitato di attuazione indicato all'articolo 1 della citata legge n. 43.

Art 14.

Il Comitato, entro i limiti di previsione di afflusso dei fondi, formula, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle norme per la sua attuazione, un programma decennale di costruzioni diviso in piani pluriennali, inteso ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie alloggi inseriti in quartieri muniti dei requisiti necessari alla civile convivenza.

A tale scopo i piani dovranno prevedere, in relazione alla necessità delle famiglie degli assegnatari, le attrezzature, i fabbricati, gli spazi verdi ed ogni altra provvidenza che sia ritenuta necessaria ad assicurare gli approvvigionamenti, le attività spirituali, culturali, ricreative e sociali in genere, fra queste compreso il servizio sociale.

Il programma decennale e i piani pluriennali sono sottoposti alla approvazione congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici.

Il Comitato fissa il costo massimo ammissibile a vano per i singoli comprensori, nonchè il costo convenzionale a vano per la determinazione dei canoni di affitto e delle quote di riscatto.

Il Comitato provvederà, inoltre, allo stanziamento dei fondi per le ricerche operative sull'edilizia residenziale, per l'esecuzione di progetti edilizi sperimentali nonchè per l'attuazione del servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari.

Art. 15.

Il Comitato centrale forma il programma decennale di ripartizione dei fondi per Regione, per Provincia e per comprensorio intercomunale, tenendo conto dello apporto di contributi, del fabbisogno di alloggi, calcolato in base all'indice di affollamento delle abitazioni dei lavoratori ed all'indice di incremento, naturale e migratorio, della popolazione, nonchè degli indici di disoccupazione e di incremento delle forze del lavoro nei settori economici assoggettati a contribuzioni.

In ogni caso l'importo dei fondi da impiegare nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare, con prevalente destinazione alle aree di sviluppo industriale, non dovrà essere inferiore al 40 per cento delle somme da investire complessivamente, intendendosi come appartenenti all'Italia meridionale ed insulare le unità territoriali indicate dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani predisposti ai sensi del precedente articolo dovranno prevedere:

1) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori subordinati;

2) la costruzione di alloggi destinati ai lavoratori dipendenti da aziende ed enti privati o pubblici i quali siano disposti ad anticipare alla Gestione case per i lavoratori i contributi dovuti fino all'importo relativo al costo delle costruzioni, sia per la parte di loro competenza, sia per la parte di competenza di tutti i loro dipendenti, salvo rivalse nei confronti di questi ultimi, nonchè la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) la costruzione di alloggi destinati a cooperative i cui soci, compresi fra i contribuenti previsti dal primo comma dell'articolo 12, siano disposti a concorrere alla costruzione stessa con l'apporto del costo dell'area, ovvero con un versamento la cui entità sarà stabilita, al momento del bando, dalla Gestione case per lavoratori e che non potrà essere in ogni caso inferiore al 15 per cento del costo totale dell'alloggio;

4) la costituzione di un fondo di rotazione per la costruzione o per l'acquisto di alloggi destinati a lavoratori isolati.

Alla ripartizione dei fondi da destinarsi alla esecuzione dei piani, relativamente ai quattro settori indicati nei commi precedenti, il Comitato centrale provvederà destinando al settore indicato nel numero 2) non più del dieci per cento dei fondi attribuiti per ciascun piano, al settore indicato nel numero 3) non più del venticinque per cento, al settore indicato nel numero 4) non più del quindici per cento ed al settore indicato nel numero 1) il rimanente dei fondi stessi.

In relazione agli stanziamenti effettuati per ciascuno dei settori indicati nel comma precedente e per ciascuna località saranno emessi, ai fini della prenotazione, appositi bandi.

Le Aziende, gli Enti pubblici, le Amministrazioni, le cooperative ed i lavoratori singoli interessati provvederanno alle richieste secondo le modalità stabilite dai bandi.

Qualora il numero dei lavoratori richiedenti, appartenenti ai singoli settori, fosse superiore al numero degli alloggi che è possibile costruire per ogni località e settore, si provvederà alla formazione di graduatorie.

I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi o dei prestiti saranno stabiliti dal regolamento sulla base di punteggi relativi al bisogno di alloggio, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ferma restando la norma di cui all'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 551, e a quelle di nuova formazione, alla anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni ed all'anzianità di contribuzione, salvo quanto riguarda la scelta delle cooperative la quale avverrà per sorteggio, tenendo presente, però, nei successivi bandi il diritto acquisito in base all'anzianità della domanda.

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi i soci delle cooperative che abbiano contribuito ai piani settennali, previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un anno, ovvero abbiano versato i contributi previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 10 per lo stesso periodo.

Art. 16.

Il fondo di rotazione previsto dall'articolo precedente ha lo scopo di consentire anticipazioni ad Istituti bancari e agli Enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, per la concessione di prestiti con la sola garanzia dell'ipoteca legale sull'alloggio a favore dei lavoratori, i quali intendano costruire od acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare ovvero provvedere al miglioramento ed al risanamento di alloggio di loro proprietà.

I prestiti dovranno essere concessi con priorità ai lavoratori che intendano procedere direttamente, o attraverso la costituzione di cooperative, alla costruzione dell'abitazione.

Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli Istituti di credito esclusivamente per la concessione di prestiti per l'85 per cento della spesa necessaria agli scopi previsti dal primo comma del presente articolo. Il Comitato centrale fisserà l'ammontare massimo del costo delle costruzioni sul quale potrà essere concesso il prestito nella misura percentuale precedentemente prevista. In ogni caso la concessione di prestiti destinati al miglioramento od al risanamento di alloggi non potrà superare il quarto del valore degli alloggi stessi.

Gli Istituti di credito aventi titolo a concedere prestiti ai lavoratori in relazione alle anticipazioni di cui al presente articolo sono designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 17.

L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto in venti anni.

La quota annuale di ammortamento viene fissata nel 6,50 per cento comprensivo della quota capitale, degli interessi e della quota spettante agli Istituti di credito a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, ivi compresi i diritti di commissione, nella misura che verrà stabilita con la convenzione che sarà stipulata allo scopo fra la Gestione case per lavoratori e i singoli Istituti prescelti. Tale convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli Istituti alla Gestione case per lavoratori, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso delle anticipazioni. Gli Istituti faranno versamenti alle date stabilite anche se non avranno ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile.

La Gestione case per lavoratori costituisce un fondo di garanzia autonomo avente la finalità di garantire gli Istituti di credito dai rischi derivanti da esecuzioni forzate contro mutuatari inadempienti. Tale fondo sarà alimentato con il 15 per cento dell'ammontare degli interessi relativi ai mutui concessi.

Gli Istituti di credito potranno sospendere il versamento alla Gestione case per lavoratori delle quote di ammortamento per capitali ed interessi nell'ipotesi di mancato versamento di due quote semestrali da parte del mutuatario sempre quando, da parte degli Istituti stessi, sia stata iniziata la procedura esecutiva di esproprio.

Nell'ipotesi di esito totalmente o parzialmente negativo della procedura esecutiva di esproprio, gli Istituti di credito saranno automaticamente surrogati dal fondo di garanzia in tutte le loro obbligazioni verso la Gestione case per lavoratori.

Art. 18.

La concessione dei prestiti da parte degli Istituti di credito ai singoli lavoratori che saranno stati ammessi ad usufruirne in seguito a richiesta di costruzione di nuovo alloggio, sarà subordinata all'accertamento da parte degli Istituti autonomi delle case popolari sulla idoneità dei progetti predisposti a cura degli interessati, in relazione alla loro residenza, ed alle norme tecniche e ai costi fissati dal Comitato e dalla Gestione nelle rispettive competenze.

Gli Istituti autonomi per le case popolari dovranno in ogni caso attestare la validità della dichiarazione dell'interessato circa il valore presunto dell'opera da costruire o da acquistare al fine del calcolo dell'ammontare del prestito.

Nel caso di prestito concesso per costruzione, gli Istituti di credito provvederanno alla erogazione di esso a misura dell'avanzamento regolare dei lavori di costruzione dell'alloggio cui il prestito stesso ha riferimento, con il rispetto delle modalità stabilite dalle norme di attuazione della presente legge.

Art. 19.

All'attuazione del programma decennale provvede la Gestione case per lavoratori, di cui al primo comma del precedente articolo 1. La Gestione, con sede in Roma, ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Gestione ha facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti le magistrature ordinarie e speciali e nelle controversie avanti i collegi arbitrali.

Art. 20.

Sono organi della Gestione case per i lavoratori:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Collegio dei sindaci.

Il Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori è composto del presidente e dei seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici:

1) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro, scelti tra i funzionari di categoria non inferiore a ispettore generale o equiparato;

2) tre rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alle categorie previste dall'articolo 10, lettera *c*), scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

3) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative;

4) un esperto in materie economiche e un ingegnere e un architetto entrambi esperti in materia urbanistica da scegliere in una terna formata dai Consigli nazionali dell'Ordine;

5) un rappresentante degli Istituti autonomi per le case popolari, designato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente al quale compete la rappresentanza legale della Gestione case per lavoratori. I rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici sono di diritto vicepresidenti. I componenti del Consiglio di amministrazione e il presidente durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Il direttore generale della Gestione case per i lavoratori è nominato dal Consiglio di amministrazione in base alle norme stabilite nel regolamento organico del personale con delibera da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei sindaci della Gestione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici ed è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, così designati:

un sindaco effettivo con funzioni di presidente ed un sindaco supplente, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro;

un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 21.

Il Governo è autorizzato a promuovere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un Comitato per il coordinamento del programma decennale di costruzione di case per lavoratori, con gli altri interventi diretti e indiretti dello Stato per la costruzione di alloggi, nel quadro della programmazione economica nazionale.

Art. 22.

L'esercizio finanziario della Gestione coincide con quello dello Stato.

Il bilancio annuale, chiuso alla fine di ogni esercizio, è presentato per l'approvazione, entro i quattro mesi successivi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, corredato delle relazioni dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale.

Art. 23.

In relazione all'esecuzione dei piani previsti dalla presente legge sono compiti della Gestione:

a) gestire i fondi destinati alla esecuzione dei programmi, anche mediante lo sconto dei contributi statali e di ogni altro provento previsto dall'articolo 10, nonchè effettuare le operazioni di tesoreria, necessarie al conseguimento dei fini della Gestione;

b) sovraintendere alla esecuzione dei piani esercitando, in relazione alla esecuzione stessa, azioni di indirizzo e di vigilanza sugli Istituti autonomi per le case popolari;

c) fissare le norme tecniche di esecuzione delle costruzioni, con speciale riferimento alla progettazione;

d) designare le stazioni appaltanti competenti per territorio;

e) predisporre attraverso appositi concorsi biennali, l'albo nazionale dei progettisti al quale avranno obbligo di ricorrere tutti gli Enti preposti alle costruzioni, per la scelta dei professionisti da incaricare della redazione dei progetti relativi alla costruzione di alloggi compresi nei settori previsti nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15;

f) designare il rapresentante delle Commissioni comunali o consortili previste dall'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

g) provvedere, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, alla predisposizione dei progetti relativi ai servizi pubblici e alle attrezzature dei quartieri di cui al secondo comma dell'articolo 14 e, direttamente, od attraverso le Amministrazioni comunali stesse od altri Enti, alla esecuzione di essi entro i limiti di spesa fissati dal Comitato centrale;

h) adempiere al compito di attuare la liquidazione del patrimonio della Gestione I.N.A.-Casa nonchè agli altri compiti previsti dalla presente legge e dalle norme di attuazione.

i) provvedere alla manutenzione straordinaria e alle opere integrative ritenute indispensabili dagli accertamenti tecnici agli alloggi richiesti in proprietà immediata da parte degli assegnatari;

l) promuovere studi e ricerche operative nel settore dell'edilizia residenziale e predisporre l'attuazione dei progetti pilota;

m) d'intesa con i Comitati provinciali, istituire il servizio sociale in favore delle famiglie dei lavoratori assegnatari.

Le deliberazioni relative alle direttive tecniche generali per l'attuazione dei piani pluriennali sono sottoposte all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministero dei lavori pubblici esercita la vigilanza in ordine all'osservanza di tali direttive.

Art. 24.

In ciascuna Provincia, con deliberazione del Comitato centrale, è istituito, secondo i criteri previsti dalle norme di attuazione della presente legge, un Comitato provinciale composto dei rappresentanti dei Ministeri, degli Enti ed associazioni che hanno rappresentanza nel Comitato centrale ed in cui sia garantita anche la rappresentanza dei Comuni.

Deve essere sentito il parere dei Comitati provinciali per quanto attiene alla ripartizione dei fondi nell'ambito della Provincia. Essi possono essere inoltre interpellati in ogni questione relativa alla attuazione dei piani.

Art. 25.

All'acquisizione delle aree edificabili necessarie alla attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge provvederà la Gestione, salvi i casi previsti dai numeri 3) e 4) dell'articolo 15.

Le aree fabbricabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge dovranno essere prescelte, per ogni località, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare dai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo per i settori previsti ai nn. 2), 3) e 4) dell'articolo 15 nel solo caso che:

a) le aziende concedano le aree a condizione di favore.

b) le cooperative o gli assegnatari dei prestiti provvedano direttamente all'acquisto delle aree.

Allo scopo suddetto è ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, con l'applicazione delle norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta, in tal caso, dal prefetto della Provincia nella quale debbono eseguirsi le costruzioni.

Spetta altresì al prefetto di dichiarare la urgenza e la indifferibilità delle opere agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

Art. 26.

In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 15 la Gestione è autorizzata a realizzare alloggi per lavoratori residenti in stabili ed in complessi edilizi che, pur non essendo dichiarati inabitabili, presentino tuttavia gravi difetti di funzionalità per vetustà od altre cause anche se gli stabili od i complessi edilizi siano ubicati in centri di importanza monumentale, storica o turistica, che presentino difetti nei riguardi dell'igiene, dell'ornato edilizio e dell'estetica e che debbano conseguentemente subire modificazioni per bonifica igienica o conservazione dell'ambiente tradizionale e che, per precedenti vincoli esistenti, non possano essere demoliti.

Art. 27.

La esecuzione dei programmi nelle singole Province, in riferimento alla costruzione degli alloggi, è affidata agli Istituti autonomi per le case popolari, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge e dalle norme per la sua attuazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sarà fissata, in relazione alla esecuzione di ogni piano pluriennale, la percentuale spettante agli Istituti autonomi per le case popolari quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da essi esercitate.

Il Comitato fisserà altresì i rimborsi spettanti agli altri Enti prescelti quali stazioni appaltanti per la esecuzione delle opere previste dai piani.

Il Comitato centrale provvederà a stanziare i fondi necessari ad assicurare per ogni piano pluriennale lo acquisto delle aree occorrenti al loro svolgimento nello ambito delle zone comprese nei piani formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Le aree dovranno essere acquisite dalla Gestione in misura eccedente lo stretto fabbisogno per la costruzione dei fabbricati destinati all'abitazione, in modo che sia consentito provvedere alla necessità di spazio relativa a tutti i servizi occorrenti alla vita dei quartieri previsti dall'articolo 14.

Art. 28.

Presso gli Istituti autonomi per le case popolari è istituita una Gestione speciale per l'amministrazione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti allo svolgimento dei piani della Gestione case per lavoratori.

Alle Gestioni speciali sovraintendono i Consigli di amministrazione degli Istituti, integrati con due rappresentanti dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative esistenti nella Provincia.

TITOLO III.

Norme per la esecuzione del programma decennale

Art. 29.

Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge, fuori dei casi stabiliti dal quarto comma del presente articolo, sono assegnati ai richiedenti in proprietà con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria.

Gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria non potranno essere alienati dal lavoratore prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'atto di trascrizione previsto dal secondo comma dell'articolo 2 qualora si tratti di alloggi costruiti e assegnati dalla Gestione I.N.A.-Casa alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assegnazione qualora si tratti di alloggi costruiti in base al programma decennale.

I contratti stipulati in violazione di quanto stabilito nel precedente comma sono nulli.

Il 50 per cento dei fondi destinati alla costruzione di case per i lavoratori compresi nei settori indicati nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15, saranno impiegati per la costruzione di alloggi destinati ad essere assegnati in locazione.

Gli alloggi destinati ai lavoratori compresi nei settori indicati nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15 saranno riscattabili in trenta anni; quelli destinati ai lavoratori appartenenti al settore indicato nel n. 3) dello stesso articolo in venti anni. Gli alloggi assegnati in locazione resteranno in proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari con obbligo di versare alla Gestione case per lavoratori una quota annuale di riscatto per trenta anni, pari all'ammontare del canone di locazione.

Agli assegnatari degli alloggi in locazione di cui al comma precedente è consentita la trasformazione della assegnazione in locazione in assegnazione in proprietà immediata con ipoteca legale, anche per i singoli alloggi compresi in un edificio.

Art. 30.

Le cooperative previste dal n. 3) dell'articolo 15 che siano ammesse al beneficio del finanziamento potranno assumere, direttamente o costituendosi in consorzi, il compito della costruzione, ovvero delegare tali funzioni ad enti specializzati competenti per territorio prescelti quali sezioni appaltanti dalla Gestione case per lavoratori; esse potranno altresì designare il progettista da scegliersi tra quelli compresi nell'albo nazionale predisposto dalla Gestione.

Con le limitazioni che potranno essere stabilite dalla Gestione, le facoltà concesse alle cooperative ai sensi del comma precedente saranno estese alle aziende, nonchè agli assegnatari di alloggi da costruire per il settore indicato nel n. 1) dell'articolo 15, semprechè concorrano le seguenti condizioni ed entro i seguenti limiti:

a) che sia stato possibile addivenire, nel caso di costruzioni afferenti al settore indicato nel n. 1) dello articolo 15, ad un raggruppamento di assegnatari individuabile ed adeguato alle esigenze della unità immobiliare da realizzare;

b) che, per quanto concerne l'area, la scelta di questa ricada fra quelle comprese nel complesso di aree acquisite dalla Gestione, a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;

c) che, per quanto concerne la partecipazione diretta dei lavoratori assegnatari alla costruzione, questa, a giudizio dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio non sia di pregiudizio alla realizzazione del programma.

Gli Istituti autonomi per le case popolari nella esecuzione dei programmi dovranno includere la esecuzione di alloggi individuali, anche sotto l'aspetto dell'ampliamento ed adeguamento alle norme igienico-sanitarie, di appartamenti di proprietà dei lavoratori richiedenti e di sopraelevazione di edifici già esistenti di proprietà dei lavoratori stessi e da essi abitati.

Nei casi in cui i lavoratori assegnatari si avvalgano delle facoltà previste negli articoli precedenti, gli Istituti autonomi per le case popolari, con le modalità previste dalle norme di attuazione della presente legge, eserciteranno il controllo nei confronti delle cooperative, degli enti incaricati della costruzione e dei raggruppamenti di richiedenti al fine di assicurare il buon esito dei programmi.

In caso di necessità o di inadempienza gli Istituti autonomi per le case popolari avranno facoltà di sostituirsi agli incaricati della costruzione.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, gli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno direttamente alla esecuzione dei piani. Tale funzione

potrà essere delegata dalla Gestione ad altri Enti specializzati nonchè a cooperative di produzione e lavoro ed a consorzi scelti nell'elenco di cui alla lettera *d*) dell'articolo 23.

Gli Istituti autonomi case popolari sono, in ogni caso, responsabili nei confronti della Gestione della esecuzione dei piani e del buon uso dei fondi per essa impiegati.

Art. 31.

La progettazione delle costruzioni previste dai piani dovrà tenere conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna località o gruppi di località, saranno fissati dal Comitato centrale.

Il superamento di tali limiti potrà, in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dalla Gestione case per lavoratori, anche durante il corso dei lavori. Fuori di tali casi, gli Istituti autonomi per le case popolari saranno responsabili dell'eccedenza sui limiti stessi.

La Gestione, entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti effettuati dal Comitato nel corso della ripartizione dei fondi eseguita ai sensi dell'articolo 15, provvederà ai conseguenti accreditamenti agli Istituti autonomi per le case popolari.

I pagamenti effettuati da questi ultimi dovranno avere luogo esclusivamente attraverso istituti bancari.

Art. 32.

La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi indicati nei nn. 1) e 2) dell'articolo 15 sarà effettuata prima della consegna degli alloggi sulla base dei costi convenzionali a vano che per ciascuno dei piani pluriennali e per gruppi di località saranno fissati dal Comitato. Le quote di ammortamento dovranno essere determinate fra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 3 per cento.

Le quote di ammortamento degli alloggi costruiti da cooperative saranno determinate dal Comitato centrale sulla base del costo effettivo degli alloggi stessi.

Il canone di locazione è stabilito nella misura dell'1.50 per cento del costo convenzionale a vano.

L'importo delle rate determinate come sopra sarà definito agli effetti del contratto da stipularsi all'atto dell'assegnazione.

Art. 33.

Tutti gli atti e contratti, che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della esenzione dalle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le volture catastali conseguenti all'attuazione della presente legge saranno effettuate in esenzione del pagamento di tutti i diritti previsti dalla tabella allegata sub-A al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, modificato con legge 27 maggio 1959, n. 354.

Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, così come le costruzioni realizzate dalla Gestione case per lavoratori e dagli Istituti autonomi per le case popolari godranno dell'esenzione dai contributi di miglioria.

Le costruzioni effettuate ai sensi della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte per la durata di venticinque anni semprechè siano state ultimate non oltre il 31 marzo 1975.

I materiali impiegati per la costruzione degli alloggi previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione di cui al comma precedente non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Le agevolazioni fiscali previste dai commi precedenti si intendono estese anche alla costruzione di locali non adibiti ad uso di alloggio, ma aventi carattere accessorio dei complessi immobiliari realizzati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione, da parte delle competenti autorità comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate con i fondi della Gestione case per lavoratori.

Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza di abitabilità degli alloggi costruiti con i fondi della Gestione case per lavoratori e dagli Istituti autonomi per le case popolari in applicazione della presente legge.

Art. 34.

Allo scadere del secondo piano settennale sarà provveduto al conguaglio previsto dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

La differenza fra i versamenti effettuati dallo Stato alla Gestione I.N.A.-Casa e, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori e i contributi dovuti a questo ultimo Ente per effetto della legge citata, qualora risulti un credito per lo Stato, sarà imputata a riduzione delle annualità dovute alla Gestione case per lavoratori per effetto del precedente articolo 10.

Per gli oneri derivanti allo Stato sia in relazione a quanto stabilito dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, sia dalla presente legge, è autorizzata una spesa annua di 12 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 e di 22 miliardi di lire per ciascuno dei rimanenti 8 esercizi finanziari successivi, decorrenti dall'esercizio 1965-66.

Tali annualità saranno versate dallo Stato alla Gestione e utilizzate a copertura dei contributi previsti dall'articolo 10, lettere *a*) e *d*) nonchè in relazione a contributi afferenti ad alloggi costruiti in attuazione dei due primi piani settennali.

Allo scadere di ciascun esercizio finanziario si provvederà alla determinazione delle annualità complessive di contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio.

Alla scadenza del piano decennale con apposita legge saranno stabilite le modalità di pagamento del residuo debito dello Stato nei confronti della Gestione per il residuo del venticinquennio. Nessun credito potrà comunque essere riconosciuto alla Gestione eccedente la spesa autorizzata dal precedente terzo comma per quanto concerne i versamenti ad essa dovuti nel corso del decennio per effetto della presente legge, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

Norme transitorie

Art. 35.

Le attività patrimoniali e le obbligazioni della Gestione I.N.A.-Casa sono trasferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione case per lavoratori, la quale assume altresì la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali della predetta Gestione I.N.A.-Casa.

Entro i termini e secondo le modalità che saranno stabilite dalle norme di attuazione della presente legge, la Gestione case per lavoratori provvederà alla cessione delle proprietà immobiliari diverse dagli alloggi già della Gestione I.N.A.-Casa.

La cessione delle proprietà suddette dovrà di massima essere effettuata in favore di istituzioni perseguenti le finalità alle quali gli immobili sono stati destinati e che agiscano per il pubblico interesse.

E' fatta eccezione per i locali destinati ad uso di imprese commerciali i quali potranno essere venduti a privati con diritto di opzione per coloro che risulteranno conduttori di aziende in essi allocate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Ai fini del completamento del secondo piano settennale istituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, il Comitato centrale e la Gestione continueranno ad applicare, in quanto compatibili con la presente legge, la stessa legge n. 1148, la legge 28 febbraio 1949, n. 43, la legge 2 agosto 1952, n. 1084, la legge 24 gennaio 1958, n. 19, il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333.

Art. 37

Le disposizioni di cui all'articolo 32 della presente legge potranno essere estese, con deliberazione del Comitato centrale, agli alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio nelle zone nelle quali gli assegnatari versino in prevalenza in condizioni economiche disagiate.

Art. 38.

Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio, che versino in condizioni economiche disagiate, è consentito di chiedere la trasformazione dell'assegnazione a riscatto in assegnazione in locazione semplice.

Tale facoltà dovrà essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per le costruzioni non ancora assegnate, entro sei mesi dalla consegna effettiva dell'alloggio.

Nel programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori verrà ridotto, nella parte finale del programma, il numero degli alloggi da assegnare in locazione semplice in corrispondenza del numero degli alloggi per i quali sarà stata esercitata la facoltà di cui al primo comma.

Art. 39.

La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale della Gestione case per lavoratori, compreso il direttore generale, sono stabiliti con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

La Gestione case per lavoratori dovrà comunque procedere all'assorbimento di tutto il personale già alle dirette dipendenze della Gestione I.N.A.-Casa senza risoluzione del rapporto di impiego, ivi compresi gli incaricati regionali.

La Gestione case per lavoratori non potrà, inoltre, procedere all'assunzione di nuovo personale prima di aver provveduto all'assunzione di tutto il personale distaccato dall'I.N.A. presso la Gestione I.N.A.-Casa in liquidazione.

Tutto il personale della Gestione case per lavoratori è assunto con contratto a tempo indeterminato e ad esso, qualunque sia la provenienza, è garantita uniformità di trattamento in relazione alle funzioni esercitate. Sono fatti salvo i diritti di anzianità e di qualificazione nonchè le posizioni acquisite in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ed è pure conservato *ad personam* il trattamento economico goduto alla stessa data.

Le norme di attuazione stabiliranno i criteri per la liquidazione del personale nonchè la costituzione del fondo di liquidazione per il personale rimasto in servizio e per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale stesso.

Art. 40.

Restano salve le competenze delle provincie di Trento e Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, e si intendono riferiti alla Gestione case per lavoratori gli adempimenti imposti dall'articolo 2 del decreto presidenziale citato alla Gestione I.N.A.-Casa.

Art. 41.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato centrale, le norme per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI —
BOSCO — TRABUCCHI —
TREMELLONI — LA MALFA
— SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1962.
Integrazione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, che modifica la composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, elevando il numero dei componenti a 65;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1962, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 382, con il quale si è provveduto alla nomina di undici nuovi membri del Comitato medesimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ulteriore integrazione dell'Organo anzidetto secondo le norme del citato art. 35 della legge 9 novembre 1961, n. 1240;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1963, il dott. Giovanni Battista Passino, ispettore generale del Tesoro ed il dott. Nicola Russo, ispettore generale del Tesoro, sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1963
Registro n. 2, foglio n. 125

(501)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1963.
Nomina del presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Vito Antonio Di Cagno è nominato presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Art. 2.

Sono nominati consiglieri di amministrazione dello Ente nazionale per l'energia elettrica i signori: Grassini dott. Luigi, Carati ing. Filippo, Ippolito prof. Felice, Lanzarone dott. Giuseppe, Magno dott. Luigi, Petrilli avv. Raffaele Pio, Riccio ing. Giorgio, Tolomeo ing. Domenico.

Al dott. Luigi Grassini è conferita la qualifica di vice presidente.

Art. 3.

Il presidente e i consiglieri di amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Registro n. 2, foglio n. 44. — MEROLLA

(919)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1962.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1962 e 8 giugno 1962 registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 7 luglio 1962 (registro n. 18, foglio n. 313) ed il 25 luglio 1962 (registro n. 21, foglio n. 149);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 12 ottobre 1962;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	14 novembre 1962	13 maggio 1963
2. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	14 novembre 1962	13 maggio 1963
3. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	25 dicembre 1962	24 giugno 1963.
4. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	9 dicembre 1962	8 giugno 1963
5. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	28 dicembre 1962	27 giugno 1963
6. Cartine, per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	24 dicembre 1962	23 giugno 1963
7. Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	15 novembre 1962	14 maggio 1963
8. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 31 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	1° gennaio 1963	30 giugno 1963
9. Datteri freschi o secchi, per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione e impacco (con validità fino al 21 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	22 novembre 1962	21 maggio 1963
10. Dicloretano e carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	25 dicembre 1962	24 giugno 1963
11. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	16 dicembre 1962	15 giugno 1963
12. Fili, lastre, nastri di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	19 dicembre 1962	18 giugno 1963
13. Fluido adesivo termo-indurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	10 novembre 1962	9 maggio 1963
14. Glicerina nitrabile e monoglicole etilenico puro per nitrazione, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	18 novembre 1962	17 maggio 1963
15. Glucosio ed acetone, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico con validità fino al 24 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	25 dicembre 1962	24 giugno 1963
16. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	18 novembre 1962	17 maggio 1963

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
17. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	1° gennaio 1963	30 giugno 1963
18. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	1° gennaio 1963	30 giugno 1963
19. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 dicembre 1962).	Decreto ministeriale. 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	19 dicembre 1962	18 giugno 1963
20. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	18 novembre 1962	17 maggio 1963
21. Matrici di films dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	18 novembre 1962	17 maggio 1963
22. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	3 novembre 1962	2 maggio 1963
23. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ed autotelaio o « Chassis » (con validità fino al 2 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	3 novembre 1962	2 maggio 1963
24. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	3 novembre 1962	2 maggio 1963
25. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	1° gennaio 1963	30 giugno 1963
26. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	25 dicembre 1962	24 giugno 1963
27. Olio di anilina, carbone attivo e dicloroetano, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	22 novembre 1962	21 maggio 1963
28. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20° C superiore a 2 ENGLER, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 ENGLER oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 ENGLER, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	28 novembre 1962	27 maggio 1963

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
29. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro e di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500) (con validità fino al 24 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	25 dicembre 1962	24 giugno 1963
30. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a kg. 50) (con validità fino al 14 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	15 novembre 1962	14 maggio 1963
31. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura od a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	14 novembre 1962	13 maggio 1963
32. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria, comprese le calzature (con validità fino al 14 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	15 novembre 1962	14 maggio 1963
33. Pesci preparati o conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	15 novembre 1962	14 maggio 1963
34. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	17 dicembre 1962	16 giugno 1963
35. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	4 novembre 1962	3 maggio 1963
36. Tessuti di cotone incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1962).	Decreto ministeriale 8 giugno 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 12 settembre 1962).	1° gennaio 1963	30 giugno 1963
37. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 novembre 1962).	Decreto ministeriale 28 aprile 1962 (*Gazzetta Ufficiale* numero 200 del 9 agosto 1962).	10 novembre 1962	9 maggio 1963

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1963
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 20. — BAIOCCHI

(888)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 febbraio 1963.

Disciplina dell'importazione dalla Polonia dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate o congelate, ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 15 gennaio 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio 1963;

Considerata l'attuale diffusione dell'afta epizootica nella Repubblica popolare di Polonia;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione dalla Polonia dei ruminanti e delle loro carni nonchè di quelle suine, allo stato fresco, refrigerato o congelato, è consentita alle seguenti condizioni.

I ruminanti debbono essere vaccinati all'origine contro l'afta epizootica con vaccino bivalente (O-C) da almeno 10 giorni prima della loro spedizione; tale trattamento dovrà risultare dal prescritto certificato di origine e di sanità.

Detti animali potranno essere avviati dal confine esclusivamente ai macelli pubblici o privati.

I certificati sanitari di scorta alle carni dei ruminanti e dei suini, fresche, refrigerate o congelate, dovranno attestare, oltre al resto, che sono state ricavate dalla macellazione di animali provenienti da località indenni da afta epizootica per un raggio di km. 30, da almeno 30 giorni.

Art. 2.

E' vietata l'importazione dalla Polonia dei suidi vivi, a qualsiasi titolo, e dei ruminanti che non siano dal confine destinati direttamente ai macelli pubblici o privati.

Art. 3.

L'ordinanza ministeriale 15 gennaio 1963, relativa al divieto d'importazione dalla Polonia dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate o congelate, è abrogata.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 7 febbraio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(887)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Everett L. Damron, Console degli U.S.A. a Roma.

(677)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società I.P.U.I.A. - Impresa Pubblica Utilitaria Azionaria, con sede in Napoli.

Con decreto 14 gennaio 1963 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto ai servizi di manutenzione degli automezzi di linee extraurbane in concessione alle tramvie provinciali di Napoli, dipendente dalla Società I.P.U.I.A. Impresa Pubblica Utilitaria Azionaria, con sede in Napoli.

(662)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Francesco Palma, nato a Cervia di Ravenna il 7 settembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 21 settembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(535)

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare un suolo edificatorio

Con decreto del prefetto di Bari, n. 3917/2ª in data 19 gennaio 1963, l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Romanazzi un suolo edificatorio di mq. 875 circa sito in Bari alla via Amendola, riportato in catasto alla partita n. 9569, foglio n. 40, particelle nn. 337 e 338 al prezzo di L. 6.125.000.

(801)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1963, registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 32, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal profugo Prenci Carlo in data 27 luglio 1960 per l'annullamento del provvedimento del Ministero del turismo e dello spettacolo con il quale è stata respinta l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere il nulla osta alla costruzione di una sala cinematografica in Dolo, via Matteotti, n. 41.

(802)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del colatore Fodesta, in comune di Piacenza.

Con decreto 23 gennaio 1963, n. 40/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del colatore Fodesta, segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Piacenza al foglio n. 112, di Ha 0.03.43, ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 settembre 1961, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma - Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(613)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1373 in data 2 febbraio 1963 è stata prorogata fino al 2 maggio 1963 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto, affidata al dott. Armando Nicastro.

(800)

Secondo progetto di varianti al piano di ricostruzione di Torricella Peligna (Chieti)

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1963, n. 114, è stato approvato — con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo — il secondo progetto di varianti con annesse norme edilizie relativo al piano di ricostruzione di Torricella Peligna.

Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che — a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(673)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 3 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1963, registro n. 1, foglio n. 26, è stato rigettato il ricorso straordinario prodotto dal sig. Salvatore Scarantino avverso la negata promozione a perito superiore nel ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo delle miniere.

(672)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 14 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,20	621,03	621,05	621,05	621,05	621,25	621,05	621,10	621,25	621 —
$ Can.	576,50	576,20	576 —	576,20	576 —	576,67	576,05	576,50	576,65	576 —
Fr. Sv.	143,67	143,63	143,63	143,63	143,60	143,67	143,635	143,60	143,67	143,65
Kr. D.	89,90	89,92	89,88	89,90	89,90	89,91	89,89	89,90	89,92	89,90
Kr. N.	86,94	86,94	86,93	86,9350	86,98	86,96	86,93	86,95	86,97	86,95
Kr Sv.	119,85	119,85	119,82	119,8150	119,75	119,88	119,84	119,75	119,89	119,85
Fol.	172,53	172,50	172,48	172,5050	172,47	172,50	172,50	172,50	172,50	172,45
Fr B.	12,47	12,471	12,47	12,47	12,47	12,48	12,4690	12,45	12,47	12,4750
Franco francese	126,77	126,74	126,73	126,7550	126,78	126,78	126,74	126,75	126,78	126,77
Lst.	1741,45	1740,95	1741 —	1741,125	1741 —	1741,74	1741,10	1741,60	1741,75	1741 —
Dm. occ.	155,18	155,14	155,15	155,1650	155,12	155,18	155,15	155,15	155,19	155,15
Scell. Austr.	24,05	24,04	24,04	24,04375	24 —	24,06	24,0415	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,72	21,72	21,73	21,71	21,70	21,71	21,72	21,70	21,73	21,72

Media dei titoli del 14 febbraio 1963

Rendita 5 % 1935	117,375
Redimibile 3,50 % 1934	93,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1963

1 Dollaro USA	621,05
1 Dollaro canadese	576,125
1 Franco svizzero	143,632
1 Corona danese	89,895
1 Corona norvegese	86,932
1 Corona svedese	119,827
1 Fiorino olandese	172,502
1 Franco belga	12,460
1 Franco francese	126,747
1 Lira sterlina	1741,112
1 Marco germanico	155,157
1 Scellino austriaco	24,043
1 Escudo Port.	21,71

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 15 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenzo	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,15	621,04	621,06	621,05	621 —	621,05	621,05	621 —	621,05	621 —
$ Can.	576,40	575,95	575,75	575,70	575,75	576,12	575,75	576 —	576,20	576 —
Fr. Sv.	143,64	143,64	143,64	143,655	143,60	143,63	143,645	143,55	143,63	143,64
Kr. D.	89,90	89,90	89,92	89,89	89,90	89,89	89,91	89,90	89,90	89,90
Kr. N.	86,94	86,93	86,93	86,92	86,98	86,93	86,9175	86,90	86,93	86,90
Kr. Sv.	119,85	119,83	119,85	119,8350	119,75	119,83	119,83	119,75	119,81	119,80
Fol.	172,50	172,49	172,48	172,5150	172,47	172,50	172,50	172,50	172,50	172,50
Fr. B.	12,47	12,469	12,4725	12,47125	12,4675	12,47	12,4705	12,45	12,47	12,47
Franco francese	126,75	126,74	126,76	126,7550	126,78	126,75	126,75	126,75	126,75	126,75
Lst.	1741,43	1740,75	1740,75	1740,75	1740,75	1741,11	1740,65	1741 —	1741,12	1740,90
Dm. occ.	155,18	155,17	155,23	155,24	155,15	155,16	155,20	155,15	155,16	155,19
Scell. Austr.	24,05	24,04	24,04	24,044	24 —	24,04	24,04275	24,04	24,04	24,045
Escudo Port.	21,71	21,71	21,73	21,71	21,70	21,71	21,70	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 15 febbraio 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	117,30
Redimibile 3,50 % 1934	93,40
Id 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	100,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1965)	102 075
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	103,45
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	103,625
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	103,60
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	104,575
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	104,725
B. T Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	102,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,05
1 Dollaro canadese	575,725
1 Franco svizzero	143,65
1 Corona danese	89,90
1 Corona norvegese	86,919
1 Corona svedese	119,832
1 Fiorino olandese	172,507
1 Franco belga	12,471
1 Franco francese	126,752
1 Lira sterlina	1740,70
1 Marco germanico	155,22
1 Scellino austriaco	24,043
1 Escudo Port.	21,705

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 44 mod. 241 D.P. — Data: 13 gennaio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Treviso — Intestazione: Boglich Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 224 mod. 241 D.P. — Data: 12 febbraio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Direzione provinciale della tesoreria di Parma — Intestazione: Bosi Martino, nato a Borgotaro il 1º novembre 1876 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 mod. 241 D.P. — Data: 19 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Avellino — Intestazione: Banco di Napoli succursale di Avellino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 4300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 442 mod. camb. cons. — Data: 29 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione della tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Scognamiglio Alfredo, nato a Napoli il 23 ottobre 1903 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 6000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 257 mod. 241 D.P. — Data: 11 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale della tesoreria di Napoli — Intestazione Izzo Amedeo, nato a Piano di Sorrento il 16 luglio 1917 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 9200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 gennaio 1963

Il direttore generale: GRECO

(641)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a trenta posti di vice perito tecnico industriale in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Visto l'art. 7 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice perito tecnico industriale in prova (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di maturità scientifica, di istituto nautico, di istituto industriale o di abilitazione tecnica per geometri;

b) siano cittadini italiani di sesso maschile. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante prdouzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 32°, salve le elevazioni di cui al successivo art. 4;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezioni 2ª) non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome:

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) che è di sana e robusta costituzione fisica;

q) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

r) se intende avvalersi della prova facoltativa di lingue estere

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *h*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine e per il personale che sia stato impiegato in operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine o sia stato impiegato da privati nelle operazioni suddette effettuate su immobili di loro proprietà;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra e per i capi di famiglie numerose;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comporamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati o operai di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali delle tre Forze armate che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1020.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di indentità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafica tecnica ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto. La loro durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo a Roma o, eventualmente, in altra sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

due professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

un funzionario delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per le materie speciali.

Art. 9.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna di esse.

Art. 10.

Per ogni prova scritta, per le prove grafica tecnica e quella orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Per ciascuna prova scritta facoltativa, invece, di lingua estera e per ciascuna prova orale facoltativa di radiotecnica, macchine termiche e costruzioni navali, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata o della materia facoltativa prescelta.

Il candidato non può partecipare complessivamente a più di tre prove facoltative.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nelle prove grafica e tecnica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte, grafica e tecnica una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo del l'Amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte quello conseguito nella prova grafica, quello conseguito nella prova tecnica ed il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio per le prove facoltative.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 300 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200 rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

6) certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 300:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla Capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio (munito delle prescritte marche da bollo da L. 300).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 16.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di vice perito tecnico industriale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 17.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di vice perito tecnico industriale, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1962

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Registro n. 115 Difesa-Marina, foglio n. 252

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Italiano. Composizione su tema di carattere generale.
2. Matematica. Problemi: uno di aritmetica o di algebra ed uno di geometria o di trigonometria con l'uso dei logaritmi, secondo il programma delle prove orali.

Prova grafica:

a) Schizzo dal vero, a matita, di un oggetto.

b) Disegno tecnico a matita, in scala data, dell'oggetto di cui alla lettera *a*), sulla scorta dello schizzo eseguito.

Prova tecnica:

Illustrare, per iscritto, le principali operazioni meccaniche e manuali necessarie per la costruzione di un semplice particolare o accessorio di macchina, su disegno quotato fornito dalla Commissione.

Prove facoltative di lingue estere:

Traduzione in italiano di un brano di carattere tecnico dal francese, dall'inglese, dal tedesco o da altra lingua.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova per una o più lingue.

PROVE ORALI

a) *Aritmetica ed algebra*: Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di volume, di capacità di peso. Misure degli angoli. Cenni sui numeri complessi. Proporzioni, regola del tre semplice e composto. Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi e loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni. Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

b) *Geometria*: Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.

Triangolo, quadrato, parallelogramma, trapezio, rettangolo, poligoni; misura delle rette e degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro ed al cerchio, poligoni inscrivibili e circonscrivibili, poligoni regolari. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Area delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette piane nello spazio, angoli diedri. Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide, cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei solidi. Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

c) *Trigonometria piana*: Definizione delle principali linee trigonometriche e loro realizzazione. Tavole logaritmiche e trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

d) *Fisica e chimica*: Nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze; composizione delle forze; coppie, composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi, macchine semplici. Gravità; centro di gravità; caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza, energia di moto e di posizione; conservazione dell'energia.

Corpi liquidi. Pressioni dall'interno ed alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi. Pressione e sua misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Resistenza dell'aria al moto dei corpi; trattamento elementare del problema.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni sulla spettroscopia.

Calore, sua misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisico.

Produzione del suono, sua propagazione nei vari mezzi e cause che lo modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Conduttori elettrici ed isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Principi di Kirchoff. Legge di Joule. Elettricità atmosferica. Capacità. Condensatori e loro collegamenti. Vari tipi di accumulatori. Magneti artificiali e naturali. Magnetismo terrestre. Campo e Circuito magnetico.

Permeabilità e induzione magnetica. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Azioni fra correnti e fra correnti e campi magnetici.

Induzione elettromagnetica e sue leggi. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Corrente parassita e di Foucault. Corrente elettrica alternata. Fase. Valori istantanei, medio efficace. Azione della capacità della induttanza e della resistenza dei circuiti a corrente alternata.

Corrente polifase. Aggruppamento a stella e a triangolo. Campo magnetico rotante. Generatori a corrente continua. Potenza, rendimento e perdita della dinamo. Vari tipi di motori e loro proprietà.

Alternatori: alternatori polifasi. Motori a corrente alternata, motori a velocità variabile, motori sincroni e asincroni: loro proprietà.

Trasformatori; trasformatori statici e rotanti; Convertitori.

Legge delle combinazioni chimiche; equivalenti chimici; ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule; equazioni, regole di nomenclatura. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica.

Combustione; fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforosi e solforico. Ammoniaca; acidi nitrosi e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e silicео e loro composti ossigenati.

Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

e) *Disegno*: Il candidato deve dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati in guisa di spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

f) *Nozioni tecniche*: Materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione di macchinari in genere. Metallurgia del ferro, della ghisa, dell'acciaio. Resistenza dei materiali, azioni deformanti, flessione, compressione, trazione, torsione. Nozioni sul calcolo della resistenza dei materiali. Prove meccaniche dei materiali. Limite di elasticità. Carichi di sicurezza e di rottura. Resilienza. Durezza. Principali macchine per le prove meccaniche sui materiali. Principali macchine operatrici impiegati per la lavorazione dei metalli e del legno.

PROVE ORALI FACOLTATIVE

a) *Radiotecnica*: Emissione elettronica. Tubi elettronici. Diodi e loro uso. Triodi. Tubi a più elettrodi. Onde elettromagnetiche. Velocità di preparazione, frequenza e lunghezza d'onda. Meccanismo della preparazione. Onda diretta o ter-

restre e onda indiretta o atmosferica. Propagazione delle onde corte. Elementi dei circuiti oscillanti. Resistenza in alta frequenza, induttanza e capacità. Risonanza e curve di risonanza. Aerei. Antenne e telai. Eccitazione delle antenne. Altezza efficace. Resistenza di irradiazione. Oscillazione persistenze e vari mezzi per la loro generazione. Il triodo in funzione di generatore. Circuiti fondamentali. Stabilità di frequenza delle oscillazioni. Modulazione delle onde persistenti. Vari sistemi di modulazione. Ricezione. Rivelazione con cristalli e con triodi. Ricezione con eterodina. Amplificazione in alta e bassa frequenza. Vari tipi di amplificatori. Generalità sulle stazioni radio trasmittenti. Costanza della frequenza e mezzi atti ad assicurarla. Fenomeni piezoelettrici. Oscillatori piloti. Amplificazione di potenza. Rendimento di un complesso trasmittente. Diagrammi di irradiazioni di antenne. Cenni sugli aerei per onde corte e sui sistemi a fascio. Stazioni trasmittenti radiotelegrafiche e onde modulate. Apparati riceventi. Caratteristiche dei ricevitori (sensibilità, selettiva). Cenno sui fenomeni elettro acustici. Cenni sui vari tipi di cuffie telefoniche altoparlanti e diffusori. Generalità sui filtri elettrici e relativo impiego. Principi fondamentali della radiogoniometria. Principi fondamentali di radio telemetria.

b) *Macchine termiche*: Caldaie a vapore e loro funzionamento. Combustione e combustibili. Lubrificazioni e sue proprietà. Organi e funzionamento delle macchine a vapore, e ad aria compressa ed idrauliche delle pompe, delle valvole ecc. e loro funzioni. Principali strumenti usati per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri ecc.). Motori endotermici. Costituzione dei tipi di più largo uso. Caratteristiche e distribuzione. Notizie principali sui materiali impiegati nella loro costruzione. Difetti di funzionamento. Combustibili e lubrificanti e loro caratteristiche, adatti per i diversi tipi di motori.

d) *Costruzione navale*: Nomenclatura delle principali parti di una nave in ferro e in legno e loro struttura. Tracciamento alla sala di uno scafo in ferro e rilievo da esso per la costruzione.

Impostazione di una nave e successive fasi di costruzione. Vari tipi di fasciame ed ossature. Calafataggio e chiodatura. Paratie; porte stagno, passaggi a paratia. Ponti e sovrastrutture. Vari tipi di scafo in ferro e in legno. Intercapedini, strutture traversali e longitudinali. Pitture antivegetative e anticorrosive. Scali di costruzione e di alaggio. Cenni sulla robustezza longitudinale, sulla stabilità e sulla prova di stabilità di un nave. Invasatura di una nave in ferro ed operazioni necessarie per il varo.

Vari tipi di legnami usati per la costruzione di scafi, di alberature. Lamiere, profilati e loro lavorazione.

Roma, addì 18 agosto 1962

p. *Il Ministro*: De Meo

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili - Sezione 2ª. — Roma

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . (prov. di . . . .) il . . . . . . e residente in (prov. di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: Diploma . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione (4);

10) intende sostenere la prova facoltativa di lingua . . (5);

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: .

Data

Firma (6) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica Amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesco).

(6) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: «Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a n. 30 posti di vice perito tecnico industriale in prova».

(469)

MINISTERO DELL'INTERNO

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di trentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo ufficiali di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno successivo, registro n. 15 Interno, foglio n. 43, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di trentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Fortini del Giglio dott. Franco, consigliere di Stato.

Componenti:

Agnesina dott. Vincenzo, ispettore generale capo di pubblica sicurezza, vice capo polizia;

De Matteo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;

Sinopoli prof. Mario, docente universitario in materie giuridico-amministrative;

Galli tenente generale Sabatino Cesare, tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Mantineo maggiore generale Umberto, direttore della divisione forze armate polizia della Direzione generale della pubblica sicurezza.

Esercita le funzioni di segretario il consigliere di 1ª classe il dott. Alessandro Voci, dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1962

p. *Il Ministro:* BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1963
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 295

(798)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco aggiuntivo di candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di collettore delle Imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1962, n. 407746, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 10 novembre 1962, che approva l'elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di collettore delle Imposte dirette, negli esami indetti con decreto ministeriale 13 gennaio 1961, n. 410315;

Considerato che dagli accertamenti disposti è risultata regolare la posizione dei candidati di cui all'art. 2 del decreto sopraindicato, per cui può essere sciolta la riserva fatta nei loro confronti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco aggiuntivo dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di collettore delle Imposte dirette negli esami indetti con decreto ministeriale 13 gennaio 1961, n. 410315;

345. Chiodo Riccardo . . . . . punti 13,500
346. Del Bene Pasquale . . . . . . » 13,625
347. Felisi Eligio . . . . . . » 13 —
348. Marra Antonio . . . . . . » 13 —
349. Sanviti Sandro . . . . . » 14,900

Roma, addì 2 febbraio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(761)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a venticinque posti di computista (ora assistente) in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca. (Decreto ministeriale 29 marzo 1961).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 30 gennaio 1963 il decreto ministeriale 14 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1962, registro n. 32 Finanze, foglio n. 248, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a venticinque posti di computista (ora assistente) in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1961.

(724)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dodici posti di sostituto avvocato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 3 luglio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 8, del 1°-31 agosto 1962, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 7 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1962, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 282, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esame a dodici posti di sostituto avvocato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 3 luglio 1961.

(769)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, nonchè di quella dei vincitori e dell'idoneo al concorso per esami a ventidue posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa nn. 8-9 agosto-settembre 1962, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 16 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1962, registro n. 4 Sanità, foglio n. 37, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e dell'idoneo al concorso per esami a ventidue posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1960.

(858)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a quarantatre posti di vice aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa nn. 8-9 agosto-settembre 1962, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 30 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1962, registro n. 4 Sanità, foglio n. 69, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a quarantatre posti di vice aiutante in prova (coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1960.

(859)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, nonchè di quella dei vincitori e dei dichiarati idonei nel concorso per esami a dieci posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministerale 8 ottobre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa nn. 8-9 agosto-settem-

bre 1962, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 10 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1962, registro n. 4 Sanità, foglio n. 38, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e dei dichiarati idonei nel concorso per esami a dieci posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1960.

(860)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso per esami a diciotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa nn. 8-9 agosto-settembre 1962, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 1° giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1962, registro n. 3 Sanità, foglio n. 353, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a diciotto posti di vice segretario in prova (coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1960.

(861)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito nonchè di quella dei vincitori e dei dichiarati idonei nel concorso per esami a ventuno posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa nn. 8-9 agosto-settembre 1962, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 26 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1962, registro n. 4 Sanità, foglio n. 34, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e dei dichiarati idonei nel concorso per esami a ventuno posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1960.

(862)

Avviso relativo alla pubblicazione della dichiarazione del vincitore del concorso per titoli ed esami a due posti di aiuto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa nn. 8-9 agosto-settembre 1962, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 25 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1962, registro n. 5 Sanità, foglio n. 184, che dichiara il vincitore del concorso per titoli ed esami a due posti di aiuto in prova (coeff. 325) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 29 luglio 1961.

(863)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad una cattedra di clarinetto nel Conservatorio di musica di Torino, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 10 gennaio 1963, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso ad una cattedra di clarinetto nel Conservatorio di musica di Torino, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1960, supplemento ordinario.

(711)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della geografia generale ed economica nelle Scuole e negli Istituti di istruzione tecnica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella parte II del Bollettino ufficiale n. 46, in data 15 novembre 1962, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato con decreto ministeriale 28 aprile 1962, registrato il 23 maggio 1962, ergistro n. 35, foglio n. 38, che approva la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso per titoli, integrato da un colloquio per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della geografia generale ed economica nelle Scuole e negli Istituti di istruzione tecnica, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1961.

(823)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 novembre 1961.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3551 del 1° dicembre 1962, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1961, indetto con decreto n. 1583 del 18 maggio 1961;

Vista la nota del 26 gennaio 1963, con la quale il componente dott. Vincenzo Novara, veterinario capo del comune di Siracusa, ha fatto presente di non potere partecipare, per motivi di famiglia, ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso in esame;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione;

Vista la nota n. 8592 del 28 novembre 1962, del Consorzio veterinario Floridia-Solarino, con la quale venne segalata la terna dei veterinari condotti;

Decreta:

Il dott. Novara Vincenzo, componente della Commissione giudicatrice di cui alle premesse, è sostituito dal dott. Crisci Giovanni, veterinario condotto titolare di Francofonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio.

Siracusa, addì 4 febbraio 1963

(789) *Il veterinario provinciale:* Bongiardo

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 153/14 del 10 marzo 1962 con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per quattro posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1961;

Visto il decreto n. 0338/14 del 19 luglio 1962 con il quale veniva depennata la condotta veterinaria di Nocera Umbra;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le assegnazioni prodotte a norma di legge;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1955, n. 854, nonchè l'art. 97 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto è costituita come appresso:

Presidente:

Flagiello dott. Giorgio, vice prefetto.

Membri:

Coppini prof. dott. Remo, ispettore generale veterinario;

Barboni prof. dott. Elio, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Moretti prof. dott. Bruno, docente in clinica e patologia medica veterinaria;

Asdrubali prof. dott. Mario, veterinario capo del comune di Perugia, designato dai Comuni interessati.

Segretario:

Serrano dott. Pasquale, consigliere di 1ª classe di Prefettura.

Perugia, addì 2 febbraio 1963

Il veterinario provinciale: COPPINI

(726)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4534 del 31 dicembre 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto consorziale di Besana Brianza ed Uniti e di Usmate Velate ed Uniti vacanti alla data del 30 novembre 1961;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni della prefettura di Milano, dell'Ordine dei veterinari di Milano e dei Comuni capo-consorzi interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Grieco dott. Umberto, vice prefetto.

Componenti:

Bottazzi dott. Filippo, veterinario provinciale;

Nai prof. dott. Dino, docente universitario di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Seren prof. dott. Ennio, docente universitario di clinica medica veterinaria;

Conti dott. Giovanni, veterinario consorziale.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Giovanni Amatetti, consigliere di 2ª classe, della Prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 30 gennaio 1963

Il veterinario provinciale: BOTTAZZI

(828)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6257/6/II del 25 settembre 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1961;

Considerato che nelle more del concorso è deceduto il dottor Vincenzo Trivisonno membro della Commissione suddetta in qualità di medico condotto, e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Preso atto delle designazioni formulate dalle Amministrazioni comunali interessate;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Bolognini Delfo, medico condotto di Roccastrada, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato in sostituzione del dott. Vincenzo Trivisonno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 31 gennaio 1963

Il medico provinciale: POLITANO

(803)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.